



25.008

Rapporto sulla politica economica esterna 2024 comprendente il rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2024

del 15 gennaio 2025

Onorevoli presidenti e consiglieri,

visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, vi sottoponiamo il presente rapporto che informa su importanti questioni di politica economica esterna nel 2024 e vi invitiamo a prenderne atto. Il rapporto è pubblicato nel Foglio federale soltanto mediante rimando¹.

Nel contempo, vi sottoponiamo per approvazione il disegno di decreto federale² che approva le misure tariffali e il rapporto³ concernente le misure tariffali adottate nel 2024, in base all'articolo 10 capoverso 4 della legge federale sulle misure economiche esterne in combinato disposto con l'articolo 13 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, l'articolo 3 della legge federale del 15 dicembre 2017 sull'importazione di prodotti agricoli trasformati e l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 gennaio 2025

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Die Bundespräsidentin: Karin Keller-Sutter

Der Bundeskanzler: Viktor Rossi

¹ Il rapporto può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2025/365> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

² FF 2025 367

³ FF 2025 366



25.008

Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2024

del 15 gennaio 2025

1 In generale

Con il presente rapporto il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sulle misure che ha adottato nell'anno in rassegna in virtù della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane (LTD), della legge federale del 15 dicembre 2017² sull'importazione di prodotti agricoli trasformati e della legge del 9 ottobre 1981³ sulle preferenze tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se le misure adottate nell'anno in rassegna debbano restare in vigore oppure essere completate o modificate (art. 13 cpv. 2 LTD).

Gli atti normativi in base ai quali sono state poste in vigore le misure presentate qui di seguito sono stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Non saranno pertanto pubblicati nuovamente nel contesto del presente rapporto.

La pubblicazione dell'attribuzione e dell'utilizzo dei contingenti doganali di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁴ sulle importazioni agricole (OIAgr) avviene esclusivamente su Internet all'indirizzo www.import.ufag.admin.ch.

Su questa pagina sono pubblicati anche gli adeguamenti apportati all'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti con prezzi soglia o valore indicativo d'importazione (alimenti per animali, semi oleosi e cereali diversi da quelli per l'alimentazione umana).

Nell'anno in rassegna non sono state adottate misure in virtù della legge federale sull'importazione di prodotti agricoli trasformati o della legge sulle preferenze tariffali.

1 RS 632.10
2 RS 632.111.72
3 RS 632.91
4 RS 916.01

2 **Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane: modifiche dell'ordinanza sulla liberazione secondo l'OIEVFF, dell'OIAgr e dell'ordinanza sulle uova**

Sulla decisione: modifica del 12 settembre 2024 dell'ordinanza sulla liberazione secondo l'OIEVFF (RU 2024 532)

Modifica dei periodi effettivamente amministrati per diverse verdure fresche nell'ambito dell'attuazione della mozione 22.3928 Potenziamento della produzione orticola indigena

Visto l'articolo 19 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁵ concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) stabilisce i periodi effettivamente amministrati per verdura e frutta fresche nell'allegato 1 dell'ordinanza del 16 settembre 2016⁶ sulla liberazione secondo l'OIEVFF. La presente misura prevede una modifica delle «fasi libere», ovvero dei periodi di tempo in cui sono autorizzate importazioni in quantità illimitata all'aliquota di dazio del contingente (ADC). Gli adeguamenti elencati nel suddetto allegato sono entrati in vigore il 1° gennaio 2025: per 14 verdure il periodo effettivamente amministrato sarà prolungato rispetto allo stato attuale, mentre per sette sarà ridotto. Per il cavolo piuma, il pak-choi e il cavolo a punta sarà introdotto un periodo effettivamente amministrato a partire dal 2025. Queste verdure saranno anche inserite nella tabella «Norme di importazione per verdure e frutta fresche» del sito dell'UFAG www.ekontingente.admin.ch, che di solito fornisce informazioni sulle attuali liberazioni di contingenti doganali parziali due volte alla settimana, il martedì e il giovedì. Per consentire le liberazioni di contingenti doganali parziali, l'UFAG distribuirà per la prima volta quote di contingente per il cavolo piuma, il pak-choi e il cavolo a punta alla fine di marzo 2025 sulla base delle importazioni dell'anno precedente⁷.

Sulla decisione: modifiche del 6 novembre 2024 dell'OIAgr e dell'ordinanza sulle uova (RU 2024 661, 684)

Modifiche del contingente doganale per le uova in guscio

Il contingente doganale n. 9 per le uova in guscio era suddiviso finora nei contingenti parziali n. 09.1 per le uova di consumo e n. 09.2 per le uova di trasformazione. Per precisare le norme di importazione delle uova da cova e delle uova che non proven-

⁵ RS 916.121.10

⁶ RS 916.121.100

⁷ Ulteriori informazioni sulla regolamentazione delle importazioni alla voce «Importazione di frutta e verdura (fresche)» sul sito www.import.blw.admin.ch. La «Guida concernente le norme d'importazione 2024», disponibile sullo stesso sito seguendo il percorso «Guida concernente le norme d'importazione (swisscofel)» > Ein- und Ausfuhr, contiene una rappresentazione grafica dei periodi amministrati per tutti i prodotti.

gono da galline della specie «Gallus domesticus» – p. es. uova di anatra, quaglia, tacchino o struzzo – viene definito un nuovo contingente doganale parziale (n. 09.3) nell'articolo 2 dell'ordinanza del 26 novembre 2003⁸ sulle uova (OU). Secondo l'articolo 2 capoverso 2 OU, le uova in guscio del contingente doganale parziale n. 09.3 possono continuare a essere importate senza computo sul quantitativo del contingente doganale da assegnare. Pertanto, la nuova suddivisione del contingente doganale n. 9 non comporta ripercussioni sulle importazioni rispetto alla pratica precedente.

In passato il contingente doganale parziale n. 09.1 per le uova di consumo è stato più volte temporaneamente aumentato. In particolare, nel periodo prenatalizio e preparazionale la domanda supera spesso la produzione svizzera. Il 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore le modifiche dell'OU e dell'OIAgr, che comporteranno gli allentamenti descritti qui di seguito.

- 1) La liberazione del contingente doganale parziale n. 09.1 per le uova di consumo sarà suddivisa in due tranches: il 65 per cento sarà disponibile dal 1° gennaio e il restante 35 per cento dal 1° settembre. Nell'allegato 3 numero 5 dell'OIAgr questa suddivisione si traduce in una prima tranche di 13 650 tonnellate (importabili dal 1° gennaio) e una seconda tranche di 7350 tonnellate (importabili dal 1° settembre).
- 2) Delle 33 735 tonnellate complessive del contingente doganale per le uova in guscio, 3572 tonnellate del contingente doganale parziale n. 09.2 per uova di trasformazione (precedentemente 16 307 t, ora 12 735 t) saranno trasferite al contingente doganale parziale n. 09.1 per le uova di consumo (precedentemente 17 428 t, ora 21 000 t).

Sulla decisione: modifica del 28 novembre 2024 dell'OIAgr (RU 2024 736)

Modifica dello scaglionamento delle liberazioni del contingente doganale dei cereali panificabili per il 2025

A causa del cattivo raccolto di cereali del 2024, all'inizio di novembre l'organizzazione di categoria *swiss granum* ha chiesto all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) di modificare lo scaglionamento delle liberazioni del contingente doganale per i cereali panificabili per il 2025. In considerazione della contestuale richiesta di aumento del contingente doganale nel corso del primo trimestre del 2025, l'UFAG ha deciso di liberare l'intero contingente doganale di 70 000 tonnellate già all'inizio del 2025 in due tranches. Pertanto, dall'8 gennaio 2025 possono essere importate 40 000 tonnellate di cereali panificabili all'aliquota di dazio del contingente (ADC) e 30 000 dal 4 febbraio 2025.

Sulla decisione: modifica del 6 dicembre 2024 dell'OIAgr
(RU 2024 756)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale n. 14.2 (patate destinate alla valorizzazione) per il 2025

Poiché il raccolto svizzero del 2024 è risultato quantitativamente e qualitativamente insufficiente per vari motivi, l'UFAG aveva già aumentato due volte, nell'autunno del 2024, il contingente doganale parziale n. 14.2 per le patate destinate alla valorizzazione (cfr. modifiche del 30 luglio e del 4 ottobre 2024 dell'OIAgr; RU 2024 440 e RU 2024 560). Questi aumenti non sono tuttavia bastati per coprire il fabbisogno di patate da frittura. Pertanto, su richiesta dell'organizzazione di categoria Swisspatat, il 6 dicembre 2024 l'UFAG ha aumentato il contingente doganale parziale n. 14.2 di 20 000 tonnellate per le patate destinate alla valorizzazione per l'anno 2025, autorizzandone l'importazione dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

Per informazione: modifiche del 10 gennaio, 18 marzo, 15 aprile, 30 luglio, 4 ottobre 2024 dell'OIAgr
(RU 2024 35, 124, 171, 440, 560)

Aumento temporaneo dei contingenti doganali parziali n. 14.2 (patate destinate alla valorizzazione) e n. 14.3 (patate da tavola)

Patate destinate alla valorizzazione: a causa del modesto raccolto svizzero del 2023 e dei problemi di qualità delle patate destinate alla valorizzazione, le scorte di patate dell'autunno 2023 non sono state sufficienti a soddisfare la domanda. Su richiesta dell'organizzazione di categoria Swisspatat, l'UFAG ha aumentato il contingente doganale parziale n. 14.2 per le patate destinate alla valorizzazione di 25 000 tonnellate dal 1° febbraio fino al 30 giugno e di 12 000 tonnellate dal 1° aprile fino al 31 luglio.

A causa di varie difficoltà nella coltivazione di patate nell'anno 2024 – tra cui il tempo umido, la carenza di tuberi per patate da frittura e l'agente patogeno peronospora – dal 1° settembre al 31 dicembre 2024 l'UFAG ha aumentato di 15 000 tonnellate il contingente doganale parziale n. 14.2 per le patate destinate alla valorizzazione, nonché di ulteriori 15 000 tonnellate dal 1° novembre fino al 31 dicembre 2024.

Patate da tavola: in seguito alla scarsità del raccolto, e quindi delle scorte autunnali, nel 2023, l'organizzazione di categoria Swisspatat ha chiesto all'UFAG di aumentare di 20 000 tonnellate il contingente doganale parziale n. 14.3 per patate da tavola dal 1° febbraio fino al 15 luglio 2024. Poiché nel 2024 il raccolto delle patate novelle è stato ritardato a causa di condizioni meteorologiche umide, il contingente doganale parziale n. 14.3 per le patate da tavola è stato aumentato di ulteriori 5000 tonnellate dal 1° maggio al 31 luglio 2024.

L'Assemblea federale non deve pronunciarsi su queste misure, dato che non sono più in vigore (art. 13 cpv. 2 LTD).

Per informazione: modifica del 14 agosto 2024 dell'OIAgr
(RU 2024 420)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale n. 09.1 (uova di consumo)

Su richiesta della Commissione paritetica dei produttori di uova e del commercio, per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2024 il Consiglio federale ha aumentato di 7500 tonnellate il contingente doganale parziale n. 09.1 per le uova di consumo. In questo modo, insieme alla produzione svizzera, è stato possibile coprire il fabbisogno nell'ultimo trimestre e, in particolare, nel periodo prenatalizio, caratterizzato da una forte domanda.

L'Assemblea federale non deve pronunciarsi su questa misura, dato che non è più in vigore (art. 13 cpv. 2 LTD).

Per informazione: modifica del 23 settembre 2024 dell'OIAgr
(RU 2024 516)

Modifica dello scaglionamento delle liberazioni del contingente doganale dei cereali panificabili per il 2024

All'inizio di settembre, l'organizzazione di categoria swiss granum ha constatato che il raccolto nazionale di cereali panificabili del 2024 non avrebbe soddisfatto le esigenze qualitative e quantitative. Su richiesta dell'organizzazione di categoria, l'UFAG ha anticipato di un mese, al 4 ottobre 2024, la sesta tranche prevista inizialmente per novembre.

L'Assemblea federale non deve pronunciarsi su questa misura, dato che non è più in vigore (art. 13 cpv. 2 LTD).

Per informazione: modifica del 30 ottobre 2024 dell'OIAgr
(RU 2024 600)

Aumento temporaneo del contingente doganale n. 27 (cereali panificabili) per il 2024

A causa delle condizioni meteorologiche, nell'Europa centrale il raccolto di cereali panificabili nell'anno di riferimento è stato scadente dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Vista la scarsa offerta di cereali panificabili di origine nazionale adatti alla panificazione, all'inizio di settembre 2024 l'organizzazione di categoria swiss granum ha chiesto di liberare anticipatamente l'ultima parte del contingente doganale ordinario n. 27 (cereali panificabili) per il 2024 (cfr. modifica del 23 settembre 2024; RU 2024 516) e di aumentare temporaneamente il medesimo contingente di 20 000 tonnellate. Il 30 ottobre 2024 il Consiglio federale ha approvato l'aumento temporaneo del contingente doganale dal 13 novembre al 31 dicembre 2024.

L'Assemblea federale non deve pronunciarsi su questa misura, dato che non è più in vigore (art. 13 cpv. 2 LTD).



Decreto federale che approva le misure tariffali

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986¹
sulla tariffa delle dogane;

visto il rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2024²

contenuto nel rapporto del 15 gennaio 2025³ sulla politica economica esterna 2024,
decreta:

Art. 1

Restano in vigore:

- a. la modifica del 12 settembre 2024⁴ dell'ordinanza del 16 settembre 2016⁵ sulla liberazione secondo l'OIEVFF;
- b. la modifica del 6 novembre 2024⁶ dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁷ sulle importazioni agricole;
- c. la modifica del 6 novembre 2024⁸ dell'ordinanza del 26 novembre 2003⁹ sulle uova;
- d. la modifica del 28 novembre 2024¹⁰ dell'ordinanza sulle importazioni agricole;
- e. la modifica del 6 dicembre 2024¹¹ dell'ordinanza sulle importazioni agricole.

1 RS **632.10**
2 FF **2025 365**
3 FF **2025 366**
4 RU **2024 532**
5 RS **916.121.100**
6 RU **2024 661**
7 RS **916.01**
8 RU **2024 684**
9 RS **916.371**
10 RU **2024 736**
11 RU **2024 756**

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.